

Pensioni - Benefici pensionistici per esposizione all'amianto - Lavoratore pensionato prima dell'entrata in vigore della L. n. 271/1993 - Diritto alla rivalutazione di periodi contributivi con coefficiente 1,5 - Non sussiste.

Tribunale di Milano - 31.05.2012 n. 2683 - Dr. Greco - C.B. (avv. Garlatti) - INPS (avv. Vivian).

E' infondata la domanda di rivalutazione dei periodi contributivi per esposizione ad amianto ex art. 13 co 8 L. n. 257/1992, nel caso di soggetto pensionato nella vigenza della normativa di cui al D.L. n. 169/1993, poi convertita in L. n. 271/1993, in vigore dal 19.8.1993.

FATTO E DIRITTO - Con ricorso depositato nella Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 27.2.2012, il sig. C.B. - quale dipendente della società F.T. S.p.A. di Legnano (società che, nel corso del rapporto di lavoro, ha assunto varie denominazioni sociali) dal 5.10.1966 al 31.7.1993 (sino al 31.10.1967 con mansioni di manovale nel reparto officina e, successivamente, ferma l'assegnazione al reparto officina meccanica, con mansione di gruista), - ha convenuto in giudizio l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel prosieguo, per brevità, INPS o Istituto) per chiedere al giudice il riconoscimento del diritto, ex art. 13 co. 8 L. n. 257/1992 e successive modifiche, alla rivalutazione con coefficiente 1,5 ai fini pensionistici del periodo contributivo dal 5.10.1966 al 31.7.1993, a causa della continuativa esposizione nell'ambiente di lavoro alle polveri di amianto; con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

A sostegno di quanto rivendicato il ricorrente ha assunto di avere lavorato presso lo stabilimento citato nel paragrafo precedente, venendo a contatto con fibre di amianto (materiale utilizzato per mantenere in temperatura i pezzi in produzione, nonché al fine di proteggere gli operai dall'irraggiamento di calore stante le alte temperature imposte dai processi produttivi), sia per esposizione diretta a tale minerale utilizzato nello svolgimento delle mansioni assolte, sia per esposizione indiretta per la presenza delle fibre *de quibus* nell'ambiente di lavoro.

Ritualmente costituitosi in giudizio l'Istituto convenuto ha contestato integralmente la fondatezza delle avversarie pretese, concludendo per il rigetto del ricorso in assenza di presupposti previsti dalla normativa invocata, evidenziando, in particolare, come il sig. C.B. sia stato collocato a riposo in data 1.8.1993, avendo quindi conseguito il trattamento di pensione in data anteriore all'entrata in vigore del beneficio contributivo richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio (19.8.1993), ragione ostativa all'accoglimento delle domande azionate dalla controparte.

Avendo dato atto le difese della non percorribilità della via conciliativa; interrogato il ricorrente; all'udienza del 29.5.2012, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità dello svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'esito della discussione dei difensori, che hanno concluso come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui è stata data lettura, con fissazione - ex art. 429, co. 1, secondo periodo, C.P.C. - del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Il ricorso è infondato e deve essere quindi respinto sulla base delle considerazioni che si vanno ad esporre.

In primis, il giudicante osserva come il presente giudizio risulti del tutto analogo e sovrapponibile - ponendosi, in particolare, la medesima problematica in diritto - a quelli rubricati ai nn. 7081/2010 e 9940/2010 R.G. di questo stesso Tribunale, procedimenti (nei quali le parti ricorrenti erano assistite dallo stesso procuratore del sig. C.B.) definiti in primo grado, rispettivamente, con le

sentenze n. 85 del 13-14 gennaio 2011 - estensore dott.ssa C. C. e n. 1577 del 25 marzo 2011 - estensore dott.ssa S. C., precedenti in termini - prodotti *sub* docc. nn. 5 e 6 del fascicolo INPS - che il giudicante si sente di condividere e devono intendersi - anche a prescindere dagli specifici rinvii e trasposizioni contenuti nel corpo di questa decisione - integralmente richiamati nel presente atto anche ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 118, co. 1, disp. att. C.P.C.,

Come sopra esposto, la parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, co. 8, L. n. 257/1992, così come modificato dal D.L. n. 169/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 271/1993.

E' un dato pacifico tra le parti, oltre che risultare dalla documentazione riversata tra gli atti di causa (cfr., in particolare, doc. n. 3 del fascicolo INPS) ed essere stato oggetto di specifica conferma in sede di interrogatorio libero (cfr. verbale dell'udienza del 29.5.2012), che il sig. C.B. è stato collocato a riposo dall'1.8.1993 (data di decorrenza del trattamento pensionistico).

Da quanto evidenziato nel capoverso immediatamente precedente - per le ragioni che si vanno ad esporre - consegue la radicale inapplicabilità della disciplina invocata dalla difesa attorea a sostegno della fondatezza delle domande azionate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

È principio consolidato del nostro ordinamento pensionistico quello per cui la pensione deve essere liquidata sulla base delle leggi vigenti al momento del conseguimento del diritto.

Sul punto, e proprio con riferimento alla disciplina ivi richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che in materia deve trovare applicazione il “*principio generale secondo cui le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente alla data della liquidazione stessa*”, e che il Legislatore, quando ha previsto un differente trattamento tra coloro che sono inclusi tra i destinatari dei benefici e coloro che ne sono esclusi in considerazione del differente periodo di collocazione in quiescenza, ha esercitato “*non irragionevolmente la discrezionalità che gli compete nella scelta delle modalità di configurazione dei trattamenti che - come la rivalutazione contributiva in oggetto - abbiano carattere eccezionale*” (Corte Costituzionale n. 434 del 31 ottobre 2002).

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “*la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13 commi settimo e ottavo della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 del D.L. 5 giugno 1993 n. 169 come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità; il diritto alla riliquidazione spetta altresì ai superstiti ove il medesimo competesse al dante causa*” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13786 del 7 novembre 2001).

Ciò posto, con riferimento alle modificazioni intervenute nel corso del tempo circa la disciplina di cui alla L. n. 257/1992, emerge il seguente quadro.

L'originaria formulazione della citata legge attribuiva benefici previdenziali ai soli dipendenti “*occupati in imprese che utilizzano ed estraggono amianto, impegnati in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva*”; con il D.L. n. 169/1993, poi, il Legislatore ha introdotto l'attuale disciplina della rivalutazione del periodo contributivo: avendo previsto però, in origine, che detto beneficio spettasse ai “*dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse*” solo in sede di conversione del D.L. cit. (L. n. 271/1993, entrata in vigore il 19.8.1993), nel testo normativo è stato eliminato, sia dal co. 7 che dal co. 8 dell'art. 13, il riferimento alle “*imprese*”, facendosi così riferimento solo ai “*lavoratori*”.

Risulta evidente, quindi, come solo dal 19.8.1993, per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 271/1993 cit., il beneficio, di cui si discute ha assunto l'attuale portata, vale a dire con estensione a tutte le esposizioni del lavoratore all'amianto.

Nel caso di specie, il sig. C.B. non solo non argomenta la propria domanda con riferimento al testo normativo da applicarsi *ratione temporis* alla fattispecie dedotta in giudizio, ma non deduce neppure che l'impresa per cui ha lavorato avesse le caratteristiche utili al riconoscimento del beneficio per come attribuito dall'originaria normativa; anzi, l'esposizione in fatto di cui al ricorso porta ad escludere la circostanza, dal momento che emerge con evidenza che la F.T. S.p.A. non estraesse amianto, né si servisse di tale minerale quale *materia prima*, ma, piuttosto, con funzione di coibentazione e protezione dal calore nel corso del processo produttivo.

In conclusione, alla luce di tutti i principi sopra richiamati e delle osservazioni svolte, essendo pacifico che l'odierno ricorrente è andato in pensione l'1.8.1993 e, quindi, in epoca antecedente all'entrata in vigore del L. n. 271/1993 (19.8.1993), si deve concludere nel senso che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.

Al riguardo, si osserva anche come questo orientamento, oltre che già affermato dal Tribunale di Milano con le sentenze nn. 85/2011 e 1577/2011 cit., è stato confermato anche dalla Corte d'Appello di Genova, che, con la sentenza n. 840 del 2008, ha affermato che *“posto che principio fondante del nostro ordinamento pensionistico è quello secondo cui la pensione deve essere liquidata sulla base della legge vigente al momento del conseguimento del diritto, il pensionato con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge n. 271 del 1993 può accedere al beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale a fibre di amianto ma solo se in presenza dei requisiti della legge vigente all'epoca (257/1992), che limitava i benefici ai dipendenti delle imprese che utilizzavano l'amianto come materia prima”* (C.d.A. Genova, 20 ottobre 2008, n. 840, precedente giurisprudenziale - prodotto sub doc. n. 7 del fascicolo INPS anch'esso richiamato nella presente sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c).

Quanto al regolamento delle spese di lite, ad avviso del giudicante, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, dei molteplici mutamenti normativi che hanno interessato la materia e delle peculiarità della vicenda alla base del presente giudizio, nel caso di specie ricorrono le *“gravi ed eccezionali ragioni”* di cui all'art. 92, co. 2, C.P.C., per discostarsi dalla regola della soccombenza e dichiararle integralmente compensate tra le parti.

Ex art. 429, co. 1, secondo periodo C.P.C. si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

(Omissis)